MOZIONE

<u>Domande di costruzione – Informatizzazione delle procedure, rapidità e coordinamento nella richiesta da parte dell'Ufficio domande di costruzione di eventuali atti mancanti</u>

del 22 febbraio 2016

Introduzione

La mole di lavoro per la valutazione delle domande di costruzione è impressionante e coinvolge, a dipendenza degli oggetti, molti servizi cantonali. Nel 2014 sono state oltre 4'000 le domande di costruzione inoltrate per le quali, mediamente, l'Ufficio domande di costruzione raccoglie 5 preavvisi, di cui 3 interni al DT e due esterni.

Gli interessi in gioco, non da ultimo quelli finanziari, sono estremamente importanti, se si pensa che ogni anno in Ticino vengono investite centinaia di Mio di franchi. Ecco quindi che l'evasione in tempi brevi delle domande di costruzione acquisisce un'importanza notevole.

Tenuto conto di molte segnalazioni circa il mancato rispetto, pur con le dovute argomentazioni, dei tempi imposti dalla legge, con la presente mozione si intende proporre una soluzione concreta volta all'alleggerimento delle procedure ed ad una maggiore attenzione verso gli istanti per ciò che concerne i tempi di richiesta di eventuali atti mancanti nei dossier.

Informatizzazione delle procedure

L'Ufficio domande di costruzione dal 2010 si avvale, per la gestione dei dossier, di un software molto potente: il GIPE (Gestione Informatica Pratiche Edilizie).

Questo software è per il momento utilizzato prevalentemente all'interno dei servizi del DT. Fanno eccezione solo pochi Comuni.

Potenzialmente questo programma consente da un lato ai progettisti di trasmettere in formato elettronico i dati relativi ai progetti da sottomettere agli enti incaricati del rilascio dell'autorizzazione, dall'altro ai funzionari di tali enti di avere costantemente sotto controllo lo stato delle pratiche sottomesse.

Considerato il fatto che sostanzialmente tutti gli studi di architettura e gli enti locali sono dotati di sistemi informatici in grado di supportarne le caratteristiche, e tenuto conto delle potenzialità del software sopra descritto, è auspicabile, se non indispensabile, che l'utilizzo di questo strumento sia al più presto esteso a tutti gli attori in causa.

Ne trarranno evidenti benefici gli istanti, ma anche gli enti locali e l'Ufficio domande di costruzione.

Evidentemente non può, almeno a breve termine, sussistere un obbligo in questo senso. Tuttavia è ipotizzabile incentivare l'utilizzo di questo sistema per il tramite di un'informazione a tappeto da parte dell'Ufficio domande di costruzione e di tasse differenziate in funzione della modalità di inoltro delle domande di costruzione.

I vantaggi di questa soluzione sono evidenti:

- rapidità e semplicità nella consegna dei documenti tra i vari enti;
- possibilità da parte degli istanti di verificare on-line la situazione relativa al proprio incarto: preavvisi emessi (senza tuttavia mostrarne i contenuti, che saranno comunicati per iscritto dall'Ufficio domande di costruzione), preavvisi in sospeso, atti mancanti, ecc.;

- rapidità nella comunicazione tra i diversi interlocutori in caso di richiesta di incarti mancanti o di altre delucidazioni che si rendessero necessarie;
 - gestione amministrativa semplificata degli incarti;
- risparmio finanziario per gli istanti nell'allestimento degli incarti (attualmente vanno inoltrati 5 dossier cartacei, art. 16 RLE);
 - aumentata sensibilità ambientale (grazie al minor impiego di dossier cartacei).

Rapidità e coordinamento nella richiesta di eventuali atti mancanti

L'istante che inoltra una domanda di costruzione si aspetta in tempi brevi un preavviso. L'art. 7 della Legge edilizia prevede che il preavviso cantonale sia comunicato, salvo eccezioni, entro 30 giorni dalla ricezione degli atti. In casi particolari può essere notificata all'istante e al Municipio una proroga di ulteriori 30 giorni.

Tuttavia, questi termini non decorrono fintanto che gli atti non siano stati completati conformemente alle richieste dell'Ufficio domande di costruzione (art. 29 RLE).

Da informazioni assunte presso numerosi architetti, purtroppo il tempo necessario all'evasione di molti dossier oltrepassa di gran lunga il termine massimo dei 60 giorni.

Urge quindi introdurre un certo rigore nella gestione interna degli incarti.

In questo senso, è auspicabile che all'inoltro della domanda di costruzione, il Municipio e l'Ufficio domande di costruzione verifichino con celerità la completezza degli stessi e notifichino.

L'Ufficio domande di costruzione dovrà notificare simultaneamente e in modo coordinato, per tutti i servizi che saranno chiamati a verificare l'incarto, la richiesta di eventuali dossier mancanti o supplementari, evitando così una richiesta scaglionata di ulteriori documenti per i diversi ambiti toccati dall'edificazione.

Proposta di modifica della Legge edilizia e del relativo regolamento d'applicazione

Sulla base delle considerazioni precedenti, si propone al Consiglio di Stato di adottare le seguenti modifiche normative:

Legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991

Art. 7 - d) opposizioni da) del Dipartimento

¹(nuovo) Il Municipio esamina la completezza dell'incarto ricevuto e notifica all'istante, entro 10 giorni dalla ricezione degli atti, la richiesta di fornitura di eventuali incarti mancanti.

²(nuovo) Il dipartimento esamina la completezza dell'incarto ricevuto dal profilo del diritto e notifica all'istante, entro 15 giorni dalla ricezione degli atti, la richiesta di fornitura di eventuali studi supplementari necessari. Tale richiesta deve essere notificata in modo coordinato per tutti i servizi coinvolti nella verifica dei dossier.

³Il Dipartimento esamina la domanda di costruzione dal profilo del diritto la cui applicazione compete all'autorità cantonale. Esso è tenuto ad esprimersi, con avviso motivato, entro 30 giorni dalla ricezione degli atti, rispettivamente delle eventuali opposizioni, e può formulare opposizione o chiedere che la licenza edilizia sia sottoposta a condizioni od oneri.

⁴L'avviso del Dipartimento vincola il Municipio nella misura in cui è negativo. Resta riservato il caso in cui la licenza edilizia è chiesta dal Municipio per il Comune.

⁵In casi particolari il Dipartimento può notificare all'istante e al Municipio una proroga di 30 giorni del termine per emettere il proprio avviso; se circostanze eccezionali lo giustificano, il

Presidente del Consiglio di Stato può ulteriormente prorogare il termine. Restano riservati l'art. 4 Lcoord ed i termini stabiliti in materia di esame dell'impatto sull'ambiente.

6...

7...

Art. 19 - Tasse

¹(modificato) Per l'esame delle domande di costruzione inoltrate in formato cartaceo è dovuta una tassa del tre per mille della spesa prevista, al massimo fr. 10'000.- e al minimo fr. 100.-. Per l'esame delle domande di costruzione inoltrate in formato elettronico è dovuta una tassa del 1 per mille della spesa prevista, al massimo fr. 10'000.- e al minimo fr. 100.-. Il Municipio preleva tale tassa e ne riversa la metà al Dipartimento.

Regolamento d'applicazione della Legge edilizia (RLE) del 9 dicembre 1992

Art. 3a - Impianti solari

¹(modificato) Per gli impianti solari non soggetti a licenza, l'annuncio ai sensi dell'art. 32a dell'ordinanza sulla pianificazione del territorio del 28 giugno 2000 dev'essere formulato per iscritto e in due copie, o tramite supporto informatico, al Municipio almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori.

²Esso va accompagnato dagli atti necessari a documentare l'intervento e a dimostrare che l'impianto è sufficientemente adattato al tetto, e segnatamente:

- a) il nome e l'indirizzo del proprietario del fondo:
- b) il numero e il subalterno di mappa;
- c) un estratto planimetrico 1:500 o 1:1000 dell'edificio;
- d) un modello del pannello previsto e la potenza installata complessiva;
- e) una pianta del tetto con indicate le dimensioni e la posizione dell'impianto;
- f) una o più sezioni.

³(modificato) Entro dieci giorni dalla ricezione, il Municipio trasmette la documentazione in formato elettronico, o una copia in formato cartaceo, alla Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo.

Art. 11 - Progetti; contenuto a) in generale

¹I progetti devono fornire tutte le indicazioni atte a rendere chiaramente comprensibili la natura e l'estensione delle opere oggetto della domanda.

³(modificato) L'autorità può all'occorrenza chiedere informazioni o completamenti, al più tardi entro 15 giorni dalla ricezione degli atti; in casi particolari può essere chiesto anche l'allestimento di studi speciali, come perizie geologiche, di meccanica delle terre, idrografiche o del traffico, foniche e simili, o perizie sull'uso o sullo smaltimento di sostanze, prodotti o materiali potenzialmente pericolosi o nocivi per la salute.

²(nuovo) Qualora le motivazioni dell'inoltro dell'incarto cartaceo fossero da ricercare nella mancata introduzione del sistema di gestione informatico presso l'Ente locale, la tassa al cpv. 1 è suddivisa in egual misura (1.5 per mille) tra istante e Municipio.

³(nuovo) La tassa non è dovuta se l'esame della domanda di costruzione non è avvenuto entro i termini stabiliti all'art. 7.

⁴Le spese per l'esecuzione di perizie, misurazioni, pubblicazioni e altre prestazioni di questo genere sono poste a carico dell'istante a cura dell'autorità che le ha anticipate.

²Si possono prevedere soluzioni varianti o alternative.

⁴Eventuali contestazioni circa la necessità di allestire studi speciali o perizie ai sensi del cpv. 3 sono decise dal Dipartimento, senza formalità particolari.

Art. 16 - Numero delle copie; formato

¹(modificato) La domanda può essere inoltrata tramite sistema di gestione informatica o in formato cartaceo. In caso di formato cartaceo devono essere fornite cinque copie. Alla domanda devono essere annessi il piano di situazione e i progetti (5 copie per il dossier cartaceo).

²(modificato) Per le domande sottoposte alla procedura di notifica inoltrate in formato cartaceo sono sufficienti 3 copie dei piani di situazione e dei progetti.

³(modificato) Gli atti inoltrati in formato cartaceo, datati e numerati, piegati formato A4, sono da presentare in fascicoli separati.

Art. 18 - Trasmissione atti al Dipartimento

¹(modificato) Contemporaneamente alla pubblicazione, se la domanda è inoltrata in formato cartaceo, quattro copie della domanda e degli annessi vengono trasmessi all'Ufficio delle domande di costruzione (in seguito UDC) per raccomandata o pacco iscritto.

²Entro cinque giorni al più tardi dalla scadenza del termine di pubblicazione, il sindaco o altra persona incaricata dal Municipio informa l'UDC, per lettera raccomandata, se sono o non sono pervenute opposizioni; delle opposizioni pervenute viene allegata copia con eventuali osservazioni.

³Quanto disposto nel presente articolo non si applica nella procedura della notifica.

Art. 26 - Licenza preliminare

¹La domanda di licenza preliminare secondo l'art. 15 LE deve essere corredata di un piano di situazione e, di regola, di progetti di massima o schizzi illustrativi.

²(modificato) La domanda e gli atti che l'accompagnano devono essere presentati, se inoltrata in formato cartaceo, in cinque copie.

³È applicabile la procedura ordinaria ove l'istante non vi abbia espressamente rinunciato.

Per il Gruppo PLR
Graziano Crugnola
Badaracco - Caprara - Cavadini - Cedraschi Celio - Farinelli - Ferrara Micocci - Gaffuri Galusero - Garzoli - Gianella - Gianora - Käppeli Pagnamenta - Pellanda - Pini - Polli - Quadranti Schnellmann - Terraneo - Viscardi